



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA
Uffici 4 e 5
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Ministero della Salute

DGPROGS

0000918-P-15/01/2021



Egr. Dott.
Stefano Piras

stpiras@regione.sardegna.it;

OGGETTO: Richiesta chiarimenti art. 1, comma 4, decreto legge n. 34/20

In ordine alla richiesta di chiarimenti in oggetto, si ricorda che l'incremento della spesa relativa al personale, prevista al comma 4 dell'art. 1 del decreto legge 34/20, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77, è finalizzato all'incremento e all'indirizzo, da parte delle Regioni, delle azioni terapeutiche e assistenziali a livello domiciliare, sia con l'obiettivo di assicurare le accresciute attività di monitoraggio e assistenza connesse all'emergenza epidemiologica, sia per rafforzare i servizi di assistenza domiciliare integrata per i pazienti in isolamento domiciliare o quarantenati nonché per i soggetti fragili di cui al capo IV del dPCM lea.

Ciò premesso, si ritiene che nulla osti all'assegnazione degli stanziamenti previsti a favore dell'ATS in quanto diretti al potenziamento dei servizi sanitari a livello domiciliare.

Con riferimento, invece, agli stanziamenti che verrebbero assegnati ai Comuni (singoli o in associazione) per il potenziamento dei servizi sociali a livello domiciliare, si ritiene che gli stessi non siano ammissibili.

Tenuto conto, infatti, che la SAD assicura l'aiuto necessario per la cura della persona (igiene personale, vestizione, deambulazione, ecc.) e la gestione della casa (condizioni igieniche, acquisti, preparazione pasti, ecc.), oltre a prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione, e, dunque, prestazioni di natura sociale, non si ritiene ammissibile che il finanziamento possa avvenire con risorse di carattere sanitario.

Qualora l'erogazione delle prestazioni socio assistenziali venga effettuata nell'ambito di strutture aventi, comunque, una connotazione sanitaria in quanto deputate all'isolamento e al trattamento dei soggetti contagiati, e le predette strutture siano state individuate dalle Regioni ai sensi del comma 2 del dl 34/20 citato, il corretto riferimento normativo è rappresentato, invece, dal successivo comma 3 in base al quale "*Le aziende sanitarie, tramite i distretti, provvedono ad implementare le attività di assistenza domiciliare integrata o equivalenti, per i pazienti in isolamento anche ospitati presso le strutture individuate ai sensi del comma 2, garantendo adeguato supporto sanitario per il monitoraggio e l'assistenza dei pazienti, nonché il supporto per le attività logistiche di ristorazione e di erogazione dei servizi essenziali, con effetti fino al 31 dicembre 2020*", fermo restando che, in questo caso, il finanziamento assegnato per le strutture alberghiere copre solo costi di natura sanitaria e qualora le risorse non siano state utilizzate del tutto, devono essere accantonate per il 2021 e non possono assolutamente essere utilizzate per finalità differenti.

Cordiali saluti.

Il Direttore generale
*f.to Andrea Urbani

Referenti: dott.ssa Stefania Garassino
s.garassinol@sanita.it
dott.ssa Rosanna Mariniello
r.mariniello@sanita.it